



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

COLLEGIO NAZIONALE DEGLI AGROTECNICI E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI

Roma, 1 marzo 2017

Prot. n. 1105 GL/ml

Oggetto: competenze professionali degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati in materia di pianificazione, progettazione, direzione lavori e consulenza nel settore forestale.

Ai Presidenti dei Collegi degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati

LORO SEDI

e-mail

Ai Presidenti delle Federazioni regionali degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati

LORO SEDI

e-mail

Al Ministero della Giustizia

alla c.a. Capo di Gabinetto

Dott. Giovanni MELILLO

Via Arenula, 70

00186 ROMA

e-mail

Al Ministero della Giustizia

alla c.a. Capo dell'Ufficio Legislativo

Dott. Giuseppe SANTALUCIA

Via Arenula, 70

00186 ROMA

e-mail

Al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

alla c.a. Capo di Gabinetto

Dott. Ferdinando FERRARA

Via XX Settembre, 20

00187 ROMA

e-mail

Al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

alla c.a. Capo Ufficio Legislativo

Dott.ssa Ilaria ANTONINI

Via XX Settembre, 20

00187 ROMA

e-mail

UFFICIO DI PRESIDENZA: Agrotecnici

Poste Succursale n. 1 - 47122 FORLÌ

Tel. 0543/720.908

Fax 0543/795.263



SEDE: Ministero della Giustizia

Via Arenula, 71 - 00186 ROMA

Tel. 06/6813.4383 - 06/6885.2531

Fax 06/6813.5409

E-MAIL: agrotecnici@agrotecnici.it - PEC: agrotecnici@pecagrotecnici.it - www.agrotecnici.it

Spett. Ministero dell' Ambiente
alla c.a. Capo di Gabinetto
Dott. Raffaele TISCAR
Via Cristoforo Colombo, n. 44
00147 ROMA
e-mail

Spett. Ministero dell' Ambiente
alla c.a. Responsabile Segreteria
Dott.ssa Graziella DE MAIO
Via Cristoforo Colombo, n. 44
00147 ROMA
e-mail

Spett. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
alla c.a. Capo di Gabinetto
Dott. Mauro BONARETTI
Piazzale Porta Pia, 1
00198 ROMA
e-mail

Spett. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
alla c.a. Capo Ufficio Legislativo
Dott.ssa Elisa GRANDE
Piazzale Porta Pia, 1
00198 ROMA
e-mail

Spett. Ministero dello Sviluppo Economico
Via Molise, 2
00187 ROMA
e-mail

Egreg. Dott. Stefano BONACCINI
Presidente Conferenza Stato-Regioni
Via Parigi,11
00185 ROMA
e-mail

Egreg. Dott. Achille VARIATI
Presidente UPI
Piazza Cardelli, 4
00186 ROMA
e-mail

Egreg. Dott. Antonio DECARO
Presidente ANCI
Via dei Prefetti, 46
00186 ROMA
e-mail

Egreg. Dott.ssa Veronica NICOTRA
Segretario Generale ANCI
Via dei Prefetti, 46
00186 ROMA
e-mail

Ai Presidenti di Regione
LORO SEDI
e-mail

Agli Assessori regionali dell'Agricoltura
LORO SEDI
e-mail

Ai Presidenti di Provincia
LORO SEDI
e-mail

Agli Assessori provinciali dell'Agricoltura
LORO SEDI
e-mail

Ai Sindaci dei Comuni d'Italia
LORO SEDI
e-mail

Spett. Comunità Montane
LORO SEDI
e-mail

Spett. Unione dei Comuni
LORO SEDI
e-mail

Spett. Parchi Nazionali
LORO SEDI
e-mail

Spett. Parchi Regionali
LORO SEDI
e-mail

Spett. Carabinieri Forestali

LORO SEDI

e-mail

Spett. Comando Carabinieri Forestali

LORO SEDI

e-mail

Spett. Coordinamento Territoriale Carabinieri
per l'Ambiente

LORO SEDI

e-mail

Spett. Comunità di Bacino

LORO SEDI

e-mail

Ai Rettori delle Università Italiane

LORO SEDI

e-mail

Alle ex-Facoltà di Agraria e Scienze Forestali

LORO SEDI

e-mail

Egreg. Dott. Giovanni PITRUZZELLA

Presidente Autorità Garante della

Concorrenza e del Mercato

Piazza G. Verdi, 6/a

00198 ROMA

e-mail

Egreg. Ing. Bernardo DE BERNARDINIS

Presidente ISPRA

Via Vitaliano Brancati 48

00144 ROMA

e-mail

Egreg. Dott. Gabriele Papa PAGLIARDINI

Direttore AGEA

Via A. Salandra, 13

00187 ROMA

e-mail

Alle sedi provinciali dell'associazione
COLDIRETTI
LORO SEDI
e-mail

Alle sedi provinciali dell'associazione
CIA
LORO SEDI
e-mail

Alle sedi provinciali dell'associazione
CONFAGRICOLTURA
LORO SEDI
e-mail

Alle sedi provinciali di
Confcooperative - Settore Agricoltura
LORO SEDI
e-mail

Alle sedi provinciali dell'Associazione
Generale Cooperative Italiane - Settore Agricoltura
LORO SEDI
e-mail

Alle sedi provinciali di
Legacoop - Settore Agricoltura
LORO SEDI
e-mail

Spett. CREA
LORO SEDI
e-mail

Con nota del 16 febbraio u.s. prot. n. 734 l'Ordine nazionale degli Agronomi e Forestali ha ritenuto di dover commentare in negativo le competenze professionali degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, interpretando *pro domo sua* la recente sentenza del Consiglio di Stato n. 426/2017 e sorreggendo tale interpretazione anche con l'esibizione dell'articolo di un quotidiano (*il quale però, pur con la massima benevolenza, non può ritenersi fonte di diritto*).

In disparte la grave scortesia istituzionale, posto che non compete all'Ordine degli Agronomi e Forestali l'interpretazione delle competenze della scrivente categoria professionale, la predetta nota comporta per lo scrivente l'obbligo di intervenire **allo scopo di ripristinare una corretta informazione**.

Preliminarmente va sottolineato che, con il DPR n. 328/2001 (*di collegamento dei nuovi cicli universitari post-riforma con gli Albi professionali*), il legislatore ha introdotto potenti elementi di concorrenza nel settore delle libere professioni, consentendo ai laureati di determinate Classi di laurea di potersi alternativamente iscrivere in plurimi Albi professionali similari, rovesciando così l'assunto che vedeva ad una laurea corrispondere un unico sbocco professionale. Successivamente all'entrata in vigore del DPR n. 328/2001 il "potere di scelta" sul percorso professionale da seguire è stato trasferito dagli Ordini ai singoli laureati, obbligando per l'effetto il sistema ordinistico a cambiare i propri paradigmi, dovendo necessariamente rinunciare ad una autoreferenzialità talvolta molto spinta per occuparsi maggiormente dei reali bisogni degli iscritti (*diversamente questi ultimi, potendo scegliere, avrebbero abbandonato gli Albi tradizionali per preferire quelli più dinamici ed attenti alle loro esigenze*).

Il fenomeno degli "Albi in concorrenza" ha espresso i risultati migliori nell'ambito delle professioni agrarie, dove si è assistito ad una "migrazione" di candidati laureati dall'Albo degli Agronomi e Forestali a quello degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati; nello specifico oggi (*dati 2016*) ogni 4 laureati di primo livello che intendono svolgere la professione circa 3 scelgono l'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati e solo 1 quello degli Agronomi e Forestali, i quali *-dall'entrata in vigore del DPR n. 328/2001-* hanno visto diminuire i loro candidati del **-63%** (*passando da oltre 2.100 candidati a circa 800*) mentre, nello stesso periodo, il numero dei candidati agli esami abilitanti alla professione di Agrotecnico ed Agrotecnico laureato è cresciuto del **+307%** (*e ciò nonostante sia richiesto un più severo percorso di accesso, con l'obbligatorio svolgimento di un semestre di tirocinio, invece non previsto per l'Albo degli Agronomi e Forestali*). Il fenomeno riguarda, in particolare, i laureati nelle seguenti classi:

- L-20 Scienze e tecnologie agrarie (*laurea triennale*);
- L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali (*laurea triennale*);
- L-26 Scienze e tecnologie agro-alimentari (*laurea triennale*);
- 77/S Scienze e tecnologie agrarie (*laurea specialistica*);
- 74/S Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali (*laurea specialistica*);
- LM-69 Scienze e tecnologie agrarie (*laurea magistrale*);
- LM-70 Scienze e tecnologie agroalimentare (*laurea magistrale*);
- LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali (*laurea magistrale*);

si deve altresì sottolineare come il richiamato DPR n. 328/2001 abbia innovato unicamente quanto agli accessi ma non abbia modificato le competenze professionali delle diverse categorie, che restano quelle definite nelle leggi istitutive ovvero nelle successive modifiche legislativamente intervenute successivamente al 2001.

A tale riguardo, precisamente a seguito di incertezze interpretative, più recentemente **il Parlamento ha approvato la legge 12 agosto 2014 n. 116, art. 1-bis, comma 16, con cui sono state chiarite le competenze forestali degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati**; si evidenzia che trattasi di norma di “interpretazione autentica” la quale pertanto estende *ab origine* i suoi effetti, a tutti i casi soggetti a quell’interpretazione anche precedentemente all’approvazione della legge stessa, la quale sul punto così recita:

“L’articolo 11, comma 1, lettera c), della legge 6 giugno 1986, n. 251, come modificato dall’articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si interpreta nel senso che sono anche di competenza degli iscritti nell’albo degli agrotecnici le attività di progettazione e direzione delle opere di trasformazione e miglioramento fondiario, sia agrario che forestale.”

chiarendo pertanto che “le attività di progettazione di opere di miglioramento fondiario, sia agrario che forestale” sono di competenza degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.

L’Ordine degli Agronomi e Forestali (*con la precedente nota prot. n. 63/2014*) ha inteso, in modo originale, “interpretare l’interpretazione del legislatore”, dando alla legge n. 116/2014 un senso opposto a quello voluto dal Parlamento e, peraltro, opposto anche logica giuridica; l’art. 12 delle preleggi, nel definire la modalità di interpretazione della legge, così recita:

“Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore.”

laddove un tale principio di diritto è di per se sufficiente a chiarire la reale portata della legge n. 116/2014.

Nella più recente nota prot. n. 734/2017, l’Ordine degli Agronomi sostiene altresì l’esistenza di una esclusiva ai propri iscritti nell’ambito delle attività professionali forestali, basando/documentando tale assunto:

- a. sulla propria legge professionale n. 3/1976 e successive modificazioni;

- b. sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 426/2017;
- c. sull'allegazione di un articolo del quotidiano "IL SOLE 24ORE" del 13.2.2017;

premesso che, evidentemente, quanto alla lettera c) non merita nemmeno di essere commentato, si vengono ad esaminare i restanti due elementi.

Quanto alla lettera b), si evidenzia che:

- la sentenza n. 426/2017 **non è definitiva**, e come tale dovrà perciò essere ritenuta, in quanto risulta impugnata alla Suprema Corte di Cassazione per "eccesso di giurisdizione legislativa". Al riguardo si ritiene di evitare qualunque notazione sui presunti vizi della predetta sentenza (*per non trascendere allo stesso livello di autoreferenzialità dell'Ordine degli Agronomi*), attendendo invece l'esito del giudicato;
- circa gli effetti della (*non definitiva*) decisione n. 426/2017, si sottolinea come **nell'ordinamento italiano una sentenza faccia unicamente "stato fra le parti"**, cioè produca i suoi effetti nei confronti dei soli soggetti coinvolti **e non possa generare un principio di carattere generale**.

Quanto alla lettera a), pur volendo evitare *-anche in questo caso-* di trascendere sullo stesso piano dell'Ordine degli Agronomi e Forestali, si evidenzia in via generale che:

- una competenza professionale può definirsi "riservata" solo se in tal modo espressamente qualificata dalla legge statale, ai sensi del disposto combinato degli artt. 33 e 117, comma 3, della Costituzione. Peraltro nell'ordinamento nazionale *-anche a seguito dell'ampio processo di liberalizzazione da ultimo compiuto con la legge n. 148/2012-*, le attività riservate sono pochissime e nessuna di esse attribuita agli Albi del settore agrario;
- è la stessa legge professionale degli Agronomi (7 gennaio 1976 n. 3 e s.m.) ad **escludere che gli stessi abbiano competenze "riservate"**; l'articolo 2 (*che riporta le competenze professionali*) infatti così recita: "**Sono di competenza dei dottori agronomi ...**" e non "*sono riservate*", come invece sarebbe dovuto essere se le competenze fossero state effettivamente tali. Il successivo comma 4 del citato articolo 2, a sua volta recita: "*L'elencazione di cui al comma 1 non pregiudica l'esercizio di quanto può formare oggetto dell'attività professionale di altre categorie a norma di leggi e regolamenti*";
- gli iscritti nell'albo degli Agronomi e Forestali (*così come, ad onor del vero, gli iscritti nell'albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati*) **risultano avere esclusivamente "competenze regolamentate e/o tipiche"**, cioè attribuite in via non esclusiva, cioè anche

in ossequio ai principi indicati dalla Corte Costituzionale nella sentenza 21 luglio 1995 n. 345, la quale ha evidenziato come: *“Concorrenza parziale e interdisciplinarietà ... (appaiono)... sempre più necessarie in una società, quale quella attuale, i cui interessi si connotano in ragione di una accresciuta e sempre maggiore complessità ed alla tutela dei quali -e non certo a quella corporativa di ordini o collegi professionali, o di posizioni di esponenti degli stessi ordini- è, in via di principio, preordinato e subordinato l'accertamento e il riconoscimento nel sistema degli ordinamenti di categoria della professionalità specifica di cui all'art. 33, quinto comma, della Costituzione. **Il che porta ad escludere una interpretazione delle sfere di competenza professionale in chiave di generale esclusività monopolistica...**”*;

Alla luce dei chiari principi normativi e legislativi sopra richiamati si confida che le Autorità e gli Enti in indirizzo sappiano distinguere le interessate interpretazioni delle competenze professionali proposte da soggetti che ricercano antistoriche riserve, incompatibili con le dinamiche delle moderne società e con i principi della concorrenza di mercato, richiamati anche dai giudici costituzionali nella sentenza n. 345/1995.

Si invitano pertanto le Amministrazioni in indirizzo ad avere chiari i seguenti principi:

1. Nel settore delle professioni agro-ambientali **non esistono attualmente competenze “riservate” ma esclusivamente competenze “tipiche”** perciò svolgibili (*per gli iscritti negli Albi professionali*) da chiunque sia autorizzato dalla legge a renderle ovvero (*per gli iscritti alle Associazioni non ordinistiche di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4*) da chiunque abbia una adeguata formazione ed esperienza professionale.
2. Nell'ordinamento italiano **una sentenza**, ancorchè definitiva (*e la sentenza n. 426/2017 non è nemmeno tale*), **fa esclusivamente stato fra le parti**, producendo i suoi effetti solo per lo specifico caso trattato e per le parti in essa coinvolte; diversamente una legge, fonte primaria di diritto, esplica i suoi effetti *erga omnes*.
3. Ai sensi dell'art. 1-bis comma 16 della legge 11 agosto 2014 n. 116 **gli iscritti nell'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati sono professionalmente competenti all'attività di progettazione e direzione delle opere di trasformazione e miglioramento fondiario, sia agrario che forestale.**

Si invitano le Federazioni ed i Collegi territoriali degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati a voler vigilare sul corretto affidamento di incarichi inerenti le materie forestali, segnalando alla competente Autorità giudiziaria tutti i documentati casi di illegittima esclusione e/o assegnazioni di incarichi in regime di illegale privativa.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE f.f.


(Lorenzo GALLO)